

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23798 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 24/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16373-2018 proposto da:

GAGLIANONE SANTA, DI VIZIA FRANCA MARIA, FASANELLA STEFANO, DELLA ROCCA ROSALBA, CIAFFI ULDERICO, ALLEGRINI TIZIANA, GENOVESE MANUELA, CALDIRARO DANIELE, COSCARELLA GIUSEPPINA, CARUSO ALDO ANTONIO, MASSIMI CINZIA, OLIVA ANNA MARIA, PITTERA FRANCESCA, GALLUZZO PATRIZIA, RUSSO ROBERTO, FELLINI MARIO, RUSSOMANDO CIRO, SCRETI ROBERTA, CARDINALE GIANMAURO, MORISCO DOMENICO, DI MARCO WANDA, VITALONE ANTONIO, BRUSCHI GINO, TORELLA RITA, GUGLIELMI ANNA MARIA, BIANCHI FLAVIO, OLIVA MAURIZIO, QUINTILIANI MARIA AQUILINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

26/35
10

- ricorrenti -

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto n. 1121/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto col quale la corte d'appello di Perugia ha riconosciuto a ciascuno di loro la somma di euro 7.000 (per alcuni ricorrenti € 6.250 o € 6.500) a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ed ha posto a carico dell'Amministrazione le spese di lite;

che il ricorso si fonda su un unico motivo - riferito alla violazione degli articoli 91 c.p.c. e 2233, secondo comma, c.c., oltre che del d.m. n. 55/2014 - con il quale ci si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate;

che il Ministero dell'Economia ha depositato un atto intitolato "controricorso con ricorso incidentale" nel quale, tuttavia, l'Amministrazione si limita a resistere al ricorso, senza in

effetti svolgere alcuna impugnazione incidentale del decreto della corte perugina;

che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio dell' 1 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

considerato:

che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17).

che, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da € 5.200,01 a € 26.000,00), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale, in complessive € 810,00 (oltre accessori), risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal d.m. n. 55/2014;

che, infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di euro 1.080 per la fase di studio, di euro 877 per la fase introduttiva, di euro 1.755 per la fase istruttoria e di euro 1.820 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale;



che è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l'espressione, contenuta alla fine del primo comma dell'articolo 4 d.m. 55/2014, "*diminuzione di regola fino al 70%*", va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l'importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19);

che pertanto ~~la~~ ^{decreto} sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che riliquiderà le spese del giudizio di merito, e ove intenda scendere al di sotto dei minimi tariffari (pur sempre nel rispetto del limite del decoro della professione imposto dall'art. 2233, comma 2, c.c.), motiverà specificamente sulle ragioni di tale decisione; così come motiverà specificamente, in considerazione dell'elevato numero di parti con la stessa posizione processuale assistite dai medesimi difensori, sulle ragioni per le quali eventualmente ritenga di non esercitare il potere di aumento del compenso di cui al secondo comma dell'articolo 4 d.m. 55/2014.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che riliquiderà le spese del giudizio di merito e regolerà le spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2019.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola



... Ascola